

LA RIFORMA FISCALE: IL NUOVO CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE

D.LGS 13/2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 21 febbraio 2024, n. 43

Il Decreto Legislativo 12 febbraio 2024, n.13 ha introdotto l'obbligo di valutare la fattibilità dell'istituto del Concordato Preventivo Biennale (c.d. "CPB"), previa proposta formulata dall'Agenzia delle Entrate (c.d AdE), a favore dei soggetti ISA e dei contribuenti forfettari, titolari di reddito d'impresa/ lavoro autonomo.

L'art.7, D.Lgs. n.13/2024, prevede che l'applicazione del CPB sia basata su di una proposta, formulata dall'AdE al contribuente, per la definizione biennale:

- del reddito d'impresa o di lavoro autonomo (Ires/Irpef);
- del valore della produzione netta (Irap).

Non è prevista alcuna preclusione relativamente alla forma giuridica ed alla tipologia di contabilità adottata.

BENEFICIARI

- Titolari di reddito d'impresa a prescindere dal regime fiscale adottato (contabilità ordinaria o semplificata) o di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni che svolgono attività nel territorio dello Stato italiano;
- Applicano gli indici sintetici di affidabilità (c.d. "soggetti Isa");
- Applicano un regime forfettario.

SOGGETTI ESCLUSI

- Soggetti che non applicano gli ISA e presentano ad esempio una "causa di esclusione" (contribuenti che dichiarano ricavi/compensi di importo superiore ad Euro 5.164.569 ; oppure si pensi alle attività coinvolte in un'operazione straordinaria, oppure in un periodo di non normale svolgimento dell'attività, oppure inizio attività nell'anno 2023, che decretano la causa di esclusione dalla predisposizione degli ISA, etc.);

- nel periodo d'imposta precedente (2023) al biennio cui si riferisce la proposta, abbiano debiti per tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate o per contributi previdenziali definitivamente accertati (sentenza irrevocabile/atti impositivi non più impugnabili) che siano di importo complessivamente pari o superiori a Euro 5.000 (compresi interessi e sanzioni);
- mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei 3 periodi d'imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato;
- condanne per reati tributari negli ultimi 3 periodi d'imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 74/2000, dall'articolo 2621, cod. civ., dagli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1, dove alla condanna è equiparata la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.

L'art. 4, comma 1, lett.d), D.Lgs n.108/2024, c.d. "Decreto correttivo" prevede l'introduzione, di 3 nuove cause di esclusione dall'accesso del concordato:

- hanno conseguito redditi, in tutto o in parte esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40% del reddito derivante dall'esercizio di impresa o di arti e professioni (2023);
- aderiscono al regime forfetario (2024);
- soggetti interessati da operazioni straordinarie e/o mutamenti della compagine sociale nel biennio.

FINALITA'

Allo scopo di razionalizzare gli obblighi dichiarativi e favorire l'adempimento spontaneo, i contribuenti di "minori dimensioni", possono accedere ad un Concordato Preventivo Biennale sulla base della normativa di riferimento.

È un nuovo accordo tra il contribuente e il Fisco che permette di definire in anticipo, per un periodo di due anni (2024 - 2025), l'importo delle tasse da pagare. In pratica, il Fisco propone un reddito stimato, e il contribuente, accettando la proposta, si impegna a dichiarare e pagare le tasse su quel reddito, indipendentemente da quanto guadagnerà realmente nei successivi due anni, proteggendoli da futuri controlli fiscali.

Sebbene opzionale, la proposta prevede condizioni specifiche per l'adesione. La convenienza dipende da vari fattori economici e di conformità fiscale, di cui il nostro Studio, vi fornirà le necessarie valutazioni per accettare o meno.

L'AdE formula una proposta per la definizione biennale relativamente a 2 basi imponibili: il reddito d'impresa / lavoro autonomo rilevante ai fini delle imposte sui redditi (Ires/Irpef) e il valore della produzione netta (VAP) rilevante ai fini IRAP.

Per i contribuenti esercenti attività d'impresa, arti o professioni che aderiscono al regime forfettario di cui all'articolo 1, commi da 54-89, L. 190/2014, l'applicazione del concordato è limitata, in via sperimentale, ad una sola annualità (2024).

Non cambieranno invece gli adempimenti ordinari in materia contabile e dichiarativa, così come il concordato avrà impatto zero sul fronte degli adempimenti IVA.

MISURA DEL BENEFICIO

Per incoraggiare l'adesione al CPB, il Legislatore ha previsto una serie di benefici, costituiti da:

- determinazione preventiva del reddito, e di conseguenza, delle imposte;
- mancata tassazione dell'eventuale extra reddito conseguito nel successivo biennio;
- riconoscimento dei benefici del regime premiale ISA, a prescindere dal punteggio effettivamente conseguito, anche in relazione all'IVA (ad es. esonero del visto di conformità per la compensazione dei crediti a determinate condizioni);
- limitazione dell'attività di accertamento per i periodi d'imposta oggetto di concordato, nello specifico beneficiano della sospensione delle attività di accertamento di tipo "induttivo", ovvero basato sui dati contabili, per chi decida di aderire alla proposta;
- applicazione di un'imposta sostitutiva sul maggior reddito concordato (c.d. "flat tax incrementale") di cui tratteremo successivamente nel successivo paragrafo.

L'adesione all'istituto risulta conveniente qualora si preveda di conseguire, nelle annualità interessate (2024 - 2025), un reddito maggiore rispetto a quello oggetto di accordo con l'AdE, che scaturisce dai risultati provenienti da appositi programmi informatici, riportati in un apposito quadro all'interno del Mod. ISA, tramite la barratura dell'apposita casella del quadro P, e finalizzati all'acquisizione dei dati necessari per elaborare la proposta di concordato.

È evidente che l'adesione al CPB comporta che i soggetti interessati effettuino opportune valutazioni in merito alla propria situazione reddituale presente e futura, in ragione della rilevanza del reddito concordato in luogo di quello effettivo.

OBBLIGHI E VINCOLI PER I CONTRIBUENTI

L'accettazione della proposta impegna il contribuente per un biennio a dichiarare gli imponibili "concordati", fissando anticipatamente il reddito imponibile per le annualità 2024 e 2025 per i soggetti ISA e solo l'annualità 2024 per i contribuenti a regime forfetario.

L'accesso al concordato si concretizza con l'accettazione, da parte del contribuente, della proposta di reddito concordato formulata dal Fisco, seguendo determinate fasi:

- inserimento dei dati necessari da parte del professionista del contribuente per elaborare la proposta;
- elaborazione e comunicazione del reddito concordato da parte del Fisco;
- accettazione o rifiuto della predetta proposta da parte del contribuente.

Il termine di adesione della proposta concordataria è stato differito al 31 ottobre, ossia entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Per i soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale, come previsto dall'articolo 20 del Dlgs 13/2024, dovrà essere effettuato anche il ricalcolo del II acconto in base al metodo storico o al metodo previsionale sul reddito concordato.

L'adesione al concordato preventivo biennale non garantisce l'applicazione dell'istituto. È essenziale fare attenzione alle possibili cause di cessazione e cause di decadenza che possono intercorrere successivamente all'accettazione della proposta concordataria, ovvero:

- Cause di cessazione: portano alla disapplicazione del concordato a partire dal periodo di imposta in cui si verificano;
- Cause di decadenza: comporta la disapplicazione del concordato per entrambi i periodi di imposta, indipendentemente dal momento in cui si verificano.

Il concordato preventivo cessa di produrre effetti se si verificano alcune situazioni specifiche, a partire dal periodo di imposta in cui avvengono. Gli articoli 21 e 32 del DLgs. 13/2024, insieme agli articoli 19 e 30, individuano tre principali cause di cessazione:

- modifica dell'attività esercitata nel biennio concordatario rispetto a quella del periodo d'imposta precedente, salvo che la nuova attività rientri nel medesimo ISA;
- cessazione dell'attività;

- emersione di circostanze eccezionali individuate dall'art.4 D.M. 14 giugno 2024 (eventi calamitosi, liquidazione ordinaria, cessione in affitto dell'azienda, sospensione dell'attività ai fini amministrativi, sospensione dell'esercizio della professione). Una riduzione dei redditi o del valore della produzione netta di oltre il 30% rispetto a quelli oggetto di concordato ne comporta la cessazione, invece la riduzione dei redditi o del valore della produzione netta entro il limite del 30% vi è una riduzione del valore della proposta ad aliquote.

L'art. 22 del D.Lgs. 13/2024 elenca le cause di decadenza dal concordato preventivo biennale, applicabili sia ai soggetti ISA che ai contribuenti forfetari. Di seguito alcune delle principali cause di decadenza:

- a seguito di accertamento, per il 2024 - 2025 o per il 2023, sia rilevata l'esistenza di attività non dichiarate o l'inesistenza / indeducibilità di passività dichiarate, per un importo superiore al 30% dei ricavi dichiarati, ovvero risultano commesse altre violazioni di non lieve entità;
- a seguito di modifica / integrazione della dichiarazione dei redditi ai sensi dell'art. 2, comma 8, DPR n. 322/98, dove i dati e le informazioni dichiarate dal contribuente determinano una quantificazione diversa dei redditi ;
- sono indicati in dichiarazione dei redditi dati non corrispondenti a quelli comunicati ai fini della definizione della proposta di concordato;
- ricorre una delle cause di esclusione dal CPB, già individuate nell'art.11, D.Lgs. n. 13/2024 (omessa dichiarazione, condanne tributarie, ...);
- viene meno il requisito previsto dall'art.10, comma 2, D.Lgs. n.13/2024, il quale richiede l'assenza dei debiti tributari di importo superiore a Euro 5.000;
- viene omesso il versamento delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato ex art.36-bis, D.P.R n.600/73.

FLAT TAX INCREMENTALE (SOGGETTI ISA) - "DECRETO CORRETTIVO"

Al momento dell'accettazione del concordato, il nuovo articolo 20-bis, introdotto nel D.Lgs n.13/2024 prevede, in via opzionale, di poter usufruire della flat tax incrementale, che consente di individuare:

- un regime opzionale di imposizione sostitutiva sul maggior reddito concordato c.d. flat tax incrementale;
- le modalità di determinazione della base imponibile sulla quale applicare la flat tax incrementale in caso di rinnovo del concordato preventivo;

- i termini di versamento di tale imposta, in linea generale, entro il 30 giugno dell'anno successivo, oppure il 30 luglio dell'anno successivo con la maggiorazione dello 0,40%.

La flat tax incrementale sostituisce solo le imposte sui redditi (Irpef/Ires) e relative addizionali ma non l'Irap, che seguirà le regole ordinarie.

In via generale, il decreto correttivo dovrebbe introdurre una tassazione sostitutiva (e più favorevole) di quella ordinaria.

Nello specifico, dovrebbe trovare applicazione un'imposta sostitutiva dell'Irpef/Ires e delle relative addizionali sulla differenza, se positiva, tra il reddito concordato (ovvero, proposto e accettato dal contribuente) e quello relativo all'anno 2023 indicato dal contribuente nel modello CPB (in sintesi, si tratta di una sorta di flat tax incrementale che mira a rendere più "leggero" il prelievo qualora il reddito concordato sia più elevato rispetto a quello del 2023).

L'aliquota (ovvero, la misura di tale imposta) sarà variabile in funzione del voto Isa ottenuto dai contribuenti e, più precisamente, maggiore sarà l'affidabilità fiscale e minore sarà l'aliquota dell'imposta sostitutiva. In particolare, il decreto correttivo prevede che:

- per i contribuenti con voto da 8 a 10, la misura dell'imposta sostitutiva sarà pari al 10%;
- per i contribuenti con voto compreso tra 6 e 8, l'aliquota sarà pari al 12%;
- per i contribuenti con voto insufficiente, ovvero inferiore a 6, l'aliquota sarà pari al 15%.

COME VALUTARE LA CONVENIENZA AD ADERIRE AL CONCORDATO

Perché aderire?

Certezza: Si conosce in anticipo l'importo delle tasse.

Meno controlli: Il Fisco limita i controlli fiscali.

Benefici fiscali: Ci sono sconti e agevolazioni.

Quali sono i rischi?

Rigidità: Se si guadagna meno del previsto, si pagano comunque le tasse sul reddito concordato.

In ogni caso, il reddito minimo da dichiarare è pari a 2.000 euro.

Come funziona per i forfettari?

Un anno invece di due: Il concordato dura un anno, quindi meno probabilità di rischio nel concordare le tasse.

Cosa bisogna considerare prima di aderire?

Requisiti di accesso: Valutare se vi sono tutti i requisiti richiesti per accettare la proposta.

Previsioni future: È importante stimare quanto si guadagnerà nei prossimi anni.

Consulenza: È consigliabile chiedere consiglio ad un esperto, il nostro studio vi aiuterà a definire la migliore soluzione.

Se sei cliente Skilta verrai contattato per valutare la convenienza della proposta.